

Allegato A



## REGIONE BASILICATA

### CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale, ai sensi della normativa vigente in materia, consentendo il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità ivi specificate.

#### Art. 1

#### (Stagione venatoria, giornate di caccia e orari)

1. La stagione venatoria ha inizio il **1 ottobre 2026** e termina il **31 gennaio 2027**.
2. L'esercizio venatorio è consentito con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge nazionale n°157 dell'11 febbraio 1992, per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3. Esclusivamente nelle giornate del **13 e 16 settembre 2026** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo per le specie: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*).
4. Per i cacciatori non residenti né domiciliati nel territorio della Regione Basilicata, l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) è autorizzato nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2026** e il **31 gennaio 2027**, limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie e della specie cinghiale.
5. **Prelievo venatorio e specie cacciabili:**
  - a) dal **21 settembre 2026** al **30 ottobre 2026**: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);
  - b) dal **20 settembre 2026** al **31 dicembre 2026**: **lepre** (*Lepus europaeus*);
  - c) dal **20 settembre 2026** al **31 dicembre 2026**: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*);
  - d) dal **1 ottobre 2026** al **31 dicembre 2026**: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
  - e) dal **20 settembre 2026** al **30 settembre 2026**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) da appostamento;
  - f) dal **1 ottobre 2026** al **31 dicembre 2026**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;
  - g) dal **20 settembre 2026** al **29 novembre 2026**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata;
  - h) dal **2 dicembre 2026** al **31 gennaio 2027**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata, è consentito il prelievo nella misura massima del 15% della consistenza annuale, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e stima

dell'incremento utile annuo; in caso di favorevole esito la predisposizione di specifici piani di prelievo elaborati dagli AATTCC ed approvati dal competente Ufficio regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- i) dal **20 settembre 2026** al **31 gennaio 2027**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende agrituristiche-venatorie in quanto trattasi di fauna di allevamento all'uopo immessa;
- j) dal **20 settembre 2026** al **30 settembre 2026**: **merlo** (*Turdus merula*) da appostamento;
- k) dal **1 ottobre 2026** al **31 dicembre 2026**: **merlo** (*Turdus merula*);
- l) dal **1 ottobre 2026** al **31 dicembre 2026**: **allodola** (*Alauda arvensis*);
- m) dal **1 ottobre 2026** al **20 gennaio 2027** per le specie: **frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **marzaiola** (*Spatula querquedula*), **mestolone** (*Spatula chipeata*), **fischione** (*Mareca penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Mareca strepera*), **codone** (*Anas acuta*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **pavoncella** (*Vanellus vanellus*) e **alzavola** (*Anas crecca*);
- n) dal **1 ottobre 2026** al **31 gennaio 2027**: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*);
- o) dal **1 ottobre 2026** al **20 gennaio 2027**: **beccaccino** (*Gallinago gallinago*);
- p) dal **1 ottobre 2026** al **20 gennaio 2027**: **tordo sassello** (*Turdus iliacus*), **cesena** (*Turdus pilaris*);
- q) dal **1 ottobre 2026** al **10 gennaio 2027**: **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*);
- r) dal **2 gennaio 2027** al **24 gennaio 2027**: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*) esclusivamente da appostamento;
- s) dal **2 gennaio 2027** al **31 gennaio 2027**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) da appostamento;
- t) dal **2 gennaio 2027** al **31 gennaio 2027**: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento:
- t.1) il piano di abbattimento deve essere redatto dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenienti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
- t.2) il piano deve essere trasmesso **entro e non oltre il 30 novembre 2026** al competente Ufficio regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la relativa approvazione.

## Art. 2

### (Caccia al cinghiale - *Sus Scrofa* -)

1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **1 ottobre 2026** al **31 gennaio 2027** esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo le modalità riportate nella DGR n.607/2021 e ss.mm.ii.
2. E' consentito altresì, l'esercizio venatorio ai cacciatori non residenti e non domiciliati nella Regione Basilicata, nel rispetto delle modalità stabilite dalla DGR n. 668 /2025 e ss.mm.ii.
3. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione.
4. Il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale è fissato al **31 agosto 2026**.

5. La caccia di selezione, ai sensi dell'art. 11- *quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è praticabile nel rispetto della normativa vigente ed è effettuata sulla base del piano di abbattimento selettivo, previa acquisizione del parere ISPRA.

### Art. 3 (Carniere consentito)

Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:

#### Selvaggina stanziale:

- a) **Fagiano:** due capi per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di **quindici** capi annui;
- b) **Lepre:** un capo per ciascuna giornata di caccia e **dieci** capi annui;
- c) **Cinghiale:** senza limite di carniere;
- d) **Volpe:** senza limite di carniere;
- e) **Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia:** senza limite di carniere;

Selvaggina migratoria. Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia tra le seguenti specie:

- **Quaglia:** cinque capi per ciascuna giornata e **venticinque** capi annui;
- **Allodola:** dieci capi per giornata e massimo **cinquanta** capi annui;
- **Merlo:** dieci capi per giornata e massimo **cinquanta** capi annui;
- **Beccaccino, Frullino:** dieci capi per giornata per massimo **cinquanta** capi annui per specie;
- **Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena:** venti capi per giornata per un massimo di **duecento** capi annui per specie;
- **Beccaccia:** tre capi per giornata per un massimo **venti** capi annui;
- **Colombaccio:** dieci capi per giornata;
- **Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, e Alzavola:** cinque capi per giornata per specie per un massimo di **cinquanta** capi annui per specie;
- **Codone:** cinque capi per giornata per un massimo di **venticinque** capi annui;
- **Pavoncella:** **accesso al prelievo** è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione, **numero cinque** capi per ciascuna giornata e **venti** capi annui; **piano di massimo prelievo** regionale è pari a n. **36 pavoncelle**;
- **Moriglione:** **accesso al prelievo** è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione, **numero due** capi per ciascuna giornata e **dieci** capi annui; **piano di massimo prelievo** regionale è pari a n. **50 moriglioni**.

### Art. 4 (Allenamento ed addestramento cani)

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 1 agosto al 30 agosto 2026 tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, fino alle 18.00, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. E' consentito dal **20 settembre 2026** al **15 marzo 2027**, per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, come di seguito riportato:
  - dal 20.09.2026 al 31.01.2027 tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì;
  - dal 01.02.2027 al 15.03.2027 nei giorni di martedì, sabato e domenica;
4. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

#### **Art. 5**

##### **(Tesserino venatorio)**

1. La Regione Basilicata rilascia il tesserino venatorio, in formato digitale o cartaceo, ai cacciatori in regola con la licenza di porto di fucile (uso caccia) e tassa di concessione regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale, sarà reso disponibile sul portale della Regione Basilicata ([agricoltura.regione.basilicata.it](http://agricoltura.regione.basilicata.it)), le cui modalità di rilascio sono disciplinate con DD. n. 14BH.2026/D.00228 del 25.03.2026, si compone di:
  - a. documento digitale stampabile riportante la stagione venatoria, il n. di tesserino, i dati del cacciatore e il codice QR per la verifica della validità dello stesso;
  - b. carnier cartaceo stampabile a carico del cacciatore oppure di carnier digitale fruibile tramite dispositivo smartphone mediante l'applicazione denominata "XCaccia", installata sul cellulare dei cacciatori residenti in Basilicata.

#### **Art. 6**

##### **(Obblighi del cacciatore)**

1. E' fatto obbligo a tutti i cacciatori che effettuano il prelievo delle specie moriglione e pavoncella l'utilizzo del tesserino digitale.
2. L'intestatario del tesserino deve prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera marcare la giornata di caccia o annotare sul carnier cartaceo in modo indelebile nell'apposito spazio, la tipologia (vagante o appostamento), il mese ed il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto.
3. Il cacciatore deve marcare o annotare sul carnier ogni capo abbattuto contestualmente al recupero della fauna selvatica.
4. E' fatto obbligo al cacciatore, in possesso del carnier cartaceo, di inserire nella apposita sezione della piattaforma SIA-RB tramite SPID/CIE il giorno di caccia e il capo abbattuto.

5. L'intestatario del permesso (cacciatore non residente) deve annotare nell'apposito spazio, in modo indelebile, il giorno ed i capi abbattuti. I dati riportati sul permesso devono essere inseriti successivamente nell'apposita sezione della piattaforma SIA-RB.
6. Tutti i cacciatori muniti del carnier digitale accedono, tramite smartphone, a un'applicazione dedicata fornita gratuitamente dalla Regione Basilicata. L'App, installata sul cellulare dei cacciatori residenti in Basilicata, permette di monitorare in tempo reale i prelievi effettuati durante ciascuna giornata di caccia. Il sistema gestionale collegato all'App verifica i prelievi registrati e, raggiunti i limiti massimi previsti dai piani o dai relativi carnieri, sospende automaticamente la possibilità di effettuare ulteriori abbattimenti; in tal caso, tutti i cacciatori iscritti ricevono una notifica immediata.
7. I cacciatori in possesso di carnier cartaceo devono riconsegnarlo alla Regione entro il termine del **31 marzo 2027** pena l'esclusione dell'esercizio venatorio per la nuova stagione. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del carnier cartaceo, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza.
8. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.).
9. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione direttamente all'indirizzo email: [recoveries@isprambiente.it](mailto:recoveries@isprambiente.it), alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

#### Art. 7

##### (Versamento quota permessi AA.TT.CC.)

Le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- a) permesso mensile € 120,00;
- b) permesso settimanale € 40,00;
- c) permesso giornaliero € 24,00.

#### Art. 8

##### (Specie temporaneamente protette)

1. La caccia è vietata a causa della ridotta consistenza faunistica per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), Moretta (*Aythya fuligula*) e coturnice (*Alectoris graeca*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).

3. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, dispone l'immediata sospensione del prelievo secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione i eventi climatici avversi".

#### **Art. 9**

##### **(Attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.))**

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2027, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2026 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

#### **Art. 10**

##### **(Divieti)**

È vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) trasporto di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra;
- f) utilizzo e trasporto di tutte le munizioni spezzate contenenti piombo su tutte le zone umide e in un raggio di 100 metri dalle rive, di cui al Regolamento UE 2021/57;
- g) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- h) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- i) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

- j) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- k) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- l) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- m) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
- n) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- o) la caccia lungo le “rotte di migrazione” a meno di 500 mt dalla costa marina (art.21 comma 2 della l. n. 157/1992), e sui valichi montani posti lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 21 commi 2 e 3 della L. n.157/1992 e ss.mm.ii);
- p) dal 21 gennaio esercitare l'attività venatoria a meno di 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli o inferiore a 500 mt dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- q) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. 394/1991, L. R. n. 28/1994 e L.R. n. 28/2017;
- r) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia e gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- s) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- t) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- u) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- v) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dal competente ufficio regionale, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

## **Art. 11** **(Sanzioni)**

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L. r. n. 2/1995. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa prevista alla lett. p) dell'art. 41 della L.R. n. 2 del 1995 per la mancata annotazione della giornata di caccia nei permessi, nonché dei capi abbattuti, come previsto dall'art. 6 comma 5.
2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera “h” dell'art. 10 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale “posta” e al mattino “ritiro”).

## **Art. 12** **(Norma finale)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.

### **Art. 13** **(Disposizioni)**

Il Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione dell'influenza aviaria raccomanda di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.